



Sinergie tecniche al servizio delle aziende

**Graduale
eliminazione
del
coprifuoco**

Informativa COVID-19 per le Aziende:

**Le misure per il contenimento del
contagio aggiornate D.L. n. 65 del 18
Maggio 2021 coordinato con il D.P.C.M.
02/03/2021**

**Pianificata la graduale ma
complessiva ripresa delle
attività produttive,
economiche e sociali**

Nota introduttiva del Dott. Claudio Rivelli



Il D.L. n. 65 del 18/05/2021: attenzione non è un liberi tutti! Mantenere alta la guardia è ora più importante che mai

Ci siamo! La diminuita pressione sulle strutture sanitarie dovuta anche all'evoluzione della campagna vaccinale, ha spinto il CTS ad autorizzare la ripresa di ogni attività economica e sociale ed a pianificare la graduale eliminazione del coprifuoco nelle **zone gialle**. La riapertura graduale (quasi) totale delle attività economiche sociali e produttive si completerà il 1° Luglio 2021.

Abbiamo aggiornato il documento raccordo tra le diverse norme ad oggi vigenti, proseguendo il lavoro svolto dopo l'emanazione del D.L. 22 Aprile 2021 n°52 per fornire indicazioni chiare senza avere la presunzione di scrivere un «testo unico delle regole anti contagio» valido a 360°

Lo scopo della presente informativa è quindi quello di fornire un supporto ai Datori di Lavoro che possa far comprendere come si svilupperà il piano delle riaperture e con quali regole alla luce del D.L. n. 65 de 18/05/2021.

Ora il compito più difficile spetta a noi in quanto non deve passare il messaggio che sia un «liberi tutti»! Abbassare ora la guardia sarebbe pericoloso e potrebbe mettere a rischio il processo di ripresa avviato. Evidenziamo che anche tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose del vaccino potrebbero essere asintomatici positivi e veicolare il virus! Pertanto dovremo rispettare le regole fondamentali che ormai ben conosciamo.

Dott. Claudio Rivelli



Il D.L. 22 Aprile 2021 n° 52

La proroga dello stato di emergenza al 31/07/2021

Con la proroga dello stato d'emergenza fino a fine luglio, si allunga anche il periodo in cui si applica il ricorso allo smart working con procedure semplificate.

Le aziende non dovranno ricorrere agli accordi individuali, ma potranno continuare a decidere unilateralmente di far lavorare il dipendente da remoto.

Il lavoro agile o da remoto è considerato dal Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro la principale misura da adottare per contenere la diffusione del contagio da coronavirus

Il D.L. 22 Aprile 2021 n° 52 come modificato dal D.L. n° 65 del 18/05/2021 integrato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri

Sono consentiti gli spostamenti in entrata ed in uscita dai territori delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano che si collocano in zona Gialla o Bianca.

Fino al 31 Luglio gli spostamenti in entrata o in uscita da territori in zone **arancioni** o **rosse** sono **consentiti oltre che per comprovate esigenze lavorative**, necessità e motivi di salute, **anche** per chiunque sia munito della «**certificazione verde**»¹:

1. Tampone negativo non antecedente le 48 ore;
2. Certificazione di Comprovata vaccinazione contro il Sars-COV-2
3. Certificazione con esito di guarigione dal SARS-COV-2

¹ La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ed ha validità dal 15mo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale - **vedi diapositiva 13**

Le Regole sull'intero TERRITORIO NAZIONALE

Permane l'obbligo di attuazione di tutte le misure generali di contenimento del virus quali distanziamento, uso di mascherine (nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto) ed igiene delle mani;

I protocolli di contenimento del virus adottati ed aggiornati dalle Aziende, in aderenza al protocollo di aggiornamento del 06/04/2021, sono stringenti.

Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi, o nelle eccezioni indicate dalle normative di riferimento.

Le Regole nelle zone BIANCHE

Sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Il D.L. 22 Aprile 2021 n° 52 come modificato dal D.L. n° 65 del 18/05/2021 integrato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri

Le Regole nelle zone gialle

- **GRADUALE ELIMINAZIONE DEL COPRIFUOCO IN ZONA GIALLA**
- **A PARTIRE DAL 19/05/2021** dalle 23:00 alle 05:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- **A PARTIRE DAL 07/06/2021 e fino al 20/06/2021** dalle 24:00 alle 05:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

1/5

In rosso le
modifiche
introdotte
dal D.L. 65
del
18/05/2021

**A far data dal 21/06/2021 in zona gialla
verrà abolito il coprifuoco.**

Gli orari stabiliti per il coprifuoco fino al 20/06/2021 potranno subire deroghe specifiche per eventi di particolare rilevanza.

Le Regole nelle zone gialle

- **A decorrere dal 22 Maggio 2021 gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili possono essere aperti anche nelle giornate festive e prefestive.**
- Nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali, obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente
- **SPETTACOLI: a decorrere dal 26 Aprile sono consenti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali anche all'aperto, solo se svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e secondo una capienza definita, garantendo, ad eccezione degli spettatori conviventi, la distanza di almeno un metro. La capienza non può comunque superare il 50% della massima autorizzata per il locale (max 1000 spettatori all'aperto e max 500 spettatori al chiuso). Vincolante l'applicazione del protocollo specifico per i locali aperti al pubblico emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potrà essere modificato inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi.**

2/5

In rosso le
modifiche
introdotte
dal D.L. 65
del
18/05/2021

Le Regole nelle zone gialle

3/5

- **FIERE:** a decorrere dal 15 Giugno 2021, fermo restando che l'attività preparatoria potrà essere avviata anche in data antecedente, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei protocolli specifici per i locali aperti al pubblico emanati dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potrà essere modificato inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi.
- **CONVEGNI E CONGRESSI:** a decorrere dal 1 Luglio 2021 è consentito lo svolgimento di convegni e congressi, nel rispetto dei protocolli specifici per i locali aperti al pubblico emanati dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potrà essere modificato inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi.

In rosso le
modifiche
introdotte
dal D.L.65
del
18/05/2021

Le Regole nelle zone gialle

4/5

- Dal 1° Luglio 2021 sono consentite le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibite ad attività differenti nel rispetto dei protocolli anticontagio e delle linee guida di settore
- **PISCINE, CENTRI NATATORI e CENTRI BENESSERE ANCHE AL CHIUSO: le attività sono consentite ANCHE al coperto a decorrere dal 01/07/2021**, nel rispetto del protocollo specifico per i locali aperti al pubblico emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che potrà essere modificato inserendo i riferimenti delle certificazioni verdi.
- **ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO ANCHE DI CONTATTO: a decorrere dal 26 Aprile sono consentite tutte le attività sportive all'aperto, anche di contatto, nel rispetto di protocolli specifici e linee guida che saranno adottati dalla Presidenza del CdM sentito il CTS.**
- **FESTE E CERIMONIE: Dal 15/06/2021 sono CONSENTITE le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose nei luoghi al chiuso: potrà partecipare solo chi è in possesso di certificazione verde!!!**
- Dal 1° Luglio 2021 sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi nel rispetto dei protocolli anticontagio e delle linee guida di settore

In rosso le
modifiche
introdotte
dal D.L.65
del
18/05/2021

Le Regole nelle zone gialle

5/5

- Dal 01 Giugno le attività di **TUTTI** i servizi di ristorazione sono consentite al chiuso nei limiti di orario previsti nella graduale eliminazione del coprifuoco.
- Quanto sopra è vincolato all'applicazione del protocollo specifico per la ristorazione emanato dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
- **PALESTRE: a decorrere dal 24/05/2021** sono consentite le attività delle palestre in conformità ai protocolli emanati dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o linee guida adottate dalla presidenza del CdM sentito il CTS, **a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di 2 mt.**
- **CENTRI TERMALI, PARCHI TEMATICI DI DIVERIMENTO: A decorrere dal 15/06/2021** sono consentite le attività dei centri termali, dei parchi tematici e di divertimento in conformità ai protocolli emanati dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o linee guida adottate dalla presidenza del CdM sentito il CTS
- **Impianti sciistici: a decorrere dal 22/05/2021** è consentita la riapertura degli impianti sciistici in conformità ai protocolli emanati dalla Conferenza permanente di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

In rosso le
modifiche
introdotte
dal D.L.65
del
18/05/2021

Le Regole nelle zone arancioni

Fatto salvo quanto diversamente specificato per gli spostamenti tra Regioni e Province autonome, si applicano le seguenti misure (più rigorose):

- Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche. Sono altresì sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto fino al 06/04/2021.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (per alcune attività asporto fino alle ore 18:00) nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade.

Le Regole nelle zone rosse

Fatto salvo quanto diversamente specificato per gli spostamenti tra Regioni e Province autonome, oltre alle indicazioni fornite per le zone arancioni, si applicano le seguenti misure (più rigorose):

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del D.P.C.M. 02/03/2021

Il D.L. 22 Aprile 2021 n° 52: La certificazione verde COVID -19

Il D.L. 52/2021 introduce la «**certificazione verde**» COVID 19 che saranno registrate sulla **Piattaforma Nazionale- *Digital Green Certificate (DGC)*** che dovrà garantire l'interoperabilità delle certificazioni tra gli stati membri, ove analoghe certificazioni saranno rilasciate secondo il Diritto ivi vigente, ed avranno valore equivalente.

Le **Certificazioni verdi** sono rilasciate conformemente ai modelli riportati nell'allegato 1 al D.L. 22/04/2021 e, suddivise in n° 3 tipologie, attesteranno:

1. l'effettuazione di **tampone** molecolare o antigenico negativo: **validità 48 ore**;
2. L'avvenuta **vaccinazione contro il Sars-COV-2**, al termine del ciclo prescritto: **validità 9 mesi**;
3. L'avvenuta **guarigione dal COVID-19** con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto con i criteri del Ministero della Salute (*rif. Circolare 32850 del 12/10/2021*): **validità 6 mesi** (salvo nuova positività al Sars-COV-2)

➤ **La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino ed ha validità dal 15mo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.**

NOTA: Se il ciclo vaccinale per una ragione qualunque non viene completato la certificazione verde smette di avere efficacia

**In rosso le
modifiche
introdotte
dal D.L.65
del
18/05/2021**

Spostamenti da e per l'estero

- Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del D.P.C.M. 02/03/2021, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti (previste eccezioni);
- Chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 del D.P.C.M., è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una autodichiarazione, ovvero un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
- Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del D.P.C.M. 02/03/2021, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
- Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

I provvedimenti di cui sopra sono derogati per chi è in possesso di «**certificazione verde**» o equivalente documento rilasciato negli stati membri.

Circolare del Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021

NUOVE DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO:

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO **ALTO RISCHIO**

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO **BASSO RISCHIO** (indicazioni ECDC):

- Persona che ha avuto contatto diretto (faccia a faccia) con caso positivo, a distanza < 2 mt e per meno di 15 minuti;
- Persona che si è trovata in ambiente chiuso (per es. sala riunioni) o che ha viaggiato con caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- Personale di assistenza diretta a caso COVID-19, o di laboratorio COVID-19, anche se provvisto di DPI;
- Passeggeri ed equipaggio di volo con caso COVID-19.

**PUR SE
INDOSSANO
MASCHERINA**

VARIANTI SARS-CoV-2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

l'OMS sottolinea l'importanza per chiunque di rispettare le misure sanitarie e socio-comportamentali.

L'ECDC ritiene alta l'introduzione e la diffusione di tali varianti ed in particolare la variante del Regno Unito (VOC 202012/01).

**L'IMPATTO DELL'INTRODUZIONE E DIFFUSIONI DI TALI VARIANTI NEI PAESI UE
È RITENUTO ALTO**

AZIONI DI RISPOSTA

Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, **vengono fornite alle ASL/ATS** indicazioni per la ricerca e gestione dei *contatti stretti* di casi COVID-19 sospetti o confermati di infezione da variante (ad integrazione di quelle già in vigore):

- 1. Contact tracing, dare priorità a contatti di casi COVID 19 sospetti/confermati da variante, identificando i contatti ad alto rischio e quelli a basso rischio di esposizione.**
2. Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, **dalle oltre 48 ore ai 14 giorni precedenti** all'insorgenza dei sintomi o tampone se trattasi di asintomatico;
- 3. Eseguire Test molecolari ai contatti** (sia alto che basso rischio), il prima possibile dopo l'identificazione ed al 14° giorno di quarantena;
- 4. Non interrompere la quarantena al 10° giorno;**
5. Comunicare ai contatti, in particolare dopo la prima settimana dopo la quarantena, di osservare le misure di distanziamento fisico, utilizzo mascherina; in caso di comparsa di sintomi dovranno isolarsi ed avvisare il proprio Medico curante;
6. Comunicare ai contatti di svolgere correttamente la quarantena (data la maggior trasmissibilità);
7. Comunicare ai contatti in attesa di quarantena di informare i propri contatti stretti raccomandando il rigoroso rispetto delle misure precauzionali (distanziamento fisico / utilizzo mascherina)